

BGE 22 I 747

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_747

FR: ATF 22 I 747

IT: DTF 22 I 747

Volltext

746 B. Civilrechtspflege. Vn ces faits et considerant en droit: L'exeeption d'ineompetence soulevee par l'opposant au re co urs apparait comme fondee. Pour que le reeours fut recevable, il faudrait que l'objet du litige atteignit une valeur de 2000 fraues an moins. Or tel n'est pas le eas. La premiere conclusion prise par le reeourant devant les instances cantonales tend au paiement de 500 francs a titre de dommages-interets. La seconde tend a faire ordonner la publication dans le Peuple de Geneve du jugement a rendre sous peine de 20 francs par semaine de retard. Pour qu~ ces deux eonclusions eussent ensemble une valeur de 2000 fr. H faudrait que la seconde representat une valeur de 1500 f/ Or rien n'establit et l'on ne saurait admettre que la publica- tion du jugement ait en soi pour le reeourant une valeur pecuniaire atteignant ce chiffre. Quant a la penalite requise de 20 francs par semaine de retard apporte dans la publica- tion du dit jugement, elle ne saurait etre prise en considera- tion pour determiner la valeur litigiense. Sans doute, dans le cas ou l'editeur Vineent eut retarde pendant 75 semaines la publication du jugement, les penalites eneourues par lui se fussent elevees a 1500 francs. Mais c'est la une simple hypo- these et au surplus line hypothese absolument invraisem- biable qui ne saurait servir de base pour Ia fixation de la valeur du litige. Du reste, la conclusion tendant a la condam- nation du defendeur a la penalite indiquee concerne non pas le fond meme du litige, mais l' execution du jugement au fond dans le cas ou celui-ci serait favorable au demandenr. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause d'incompetence. I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 132. 132. Sentenza dei 25 settembre 1896 nella causa Cogliati contro Demicheli. 747 Cün sente~za deI 20 luglio 1896 il Tribunale di appello deI cantone Ticino ha pronunciato : « 10 TI libello come sopra intimato e confermato nel senso > ehe la signora Cogliati e tenuta a pagare gli interessi nella > misura legale sopra la somma di fr. 15,000 a far tempo » dal giorno 17 settembre al 31 agosto 1894. » 20 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di » giustizia in questa sede in fr. 35, oltre a quelle di bollo e » di intimazione sono a eadeo della signora Cogliati, Ia quale .: rifondera al signor Demieheli fr. 30 per ripetibili in questa » sede. » Appellante da questo giudizio Ia signora Cogliati, Ia quale eon rieorsü in iseritto deI 2 settembre 1896 ha conchiuso domandando: la riforma della sentenza 20 luglio 1896 nel sen so deI rigetto della domanda libellare e la condanna deI signor Demicheli in tutte le spese d'ufficio e ripetibili. Considerando : i 0 Il 17 maggio 1889 la signora Giuseppina Cogliati ven- deva a Demieheli una porzione di easa situata a Lugano. TI contratto, conchiuso in forma di scrittura privata, portava ehe il prezzo di vendita dovesse essere stabilito da arbitri e ehe Ia signora Cogliati aveva rievuto in aeonto da Demicheli Ia somma di fr. 15,000. Dovendo il contratto in virtu dell' art. 661 deI codice civile ticinese essere ridotto a forma notarile entro il termine di due mesi, il 4 luglio 1889 le parti si aeordarono per prolungarne l'efficacia legale per altri due me si. AHo spirare di questo nuovo termine, rifiutandosi Ia signora Cogliati di prestarsi all' esecuzione dell' atto nota- rile, il compratore, G. Battista Demicheli, intentavale azione

davanti i tribunali ticinesi per obbligarvela. La causa ebbe la sua soluzione con sentenza del Tribunale di appello 17 luglio 1894, in base alla quale la signora Cogliati venne obbligata all'erezione dell'istrumento di vendita. Nel frattempo, il 25 novembre 1890, gli arbitri nominati dalle parti avevano stabilito il prezzo dell'istrumento a fr. 32,100 e l'azione intentata dalla signora Cogliati per far pronunciare la nullità di questa istanza essendo stata respinta tanto in prima che in seconda istanza. In seconda istanza l'istrumento notarile venne rogato il 31 agosto 1894. Con esso il signor Demicheli versava a compimento del prezzo di compra la somma di fr. 17,100, riservandosi però di pretendere gli interessi sull'acconto sborsato nel 1889. Il 5 novembre 1894 ebbe luogo la sentenza del Tribunale di appello più sopra riprodotta e dalla quale la signora Cogliati si appellò al Tribunale federale. 2°. Ambedue le istanze cantonali vennero respinte. La domanda di indennizzo dal contratto, che quantunque l'attore chiedeva nel pagamento degli interessi decorsi sopra l'acconto di fr. 15,000, pure la domanda si debba considerare come un'azione di indennizzo per la proerastinata esecuzione del contratto 17 maggio 1889. Ora, se questo fatto di vedere e esatto, il Tribunale federale non sarebbe più competente a giudicare della causa, in quanto che è noto e fu da questa corte pronunciato già più volte (XVI 804 XVII, 105 e seg.) che domande d'indennizzo dipendenti da compra e vendite d'immobili, cadono nel dominio del diritto cantonale, non in quello del diritto federale. 3°. Entrando perciò ad esaminare della natura giuridica dell'azione, prima linea, che l'azione venne qualificata da Demicheli come domanda di interessi. Se non coll'esaminando i titoli sui quali la domanda venne fondata non rimane nessun dubbio che si tratti in realtà di una domanda di indennizzo. Nel chiedere gli interessi decorsi sulla somma di fr. 15,000 l'attore Demicheli non ha invocato una convenzione fatta dal quale si possa far derivare una pretesa di indennizzo, ma ha allegato unicamente che la consegna dello stabile non era stata fatta in tempo dovuto e che questo ritardo aveva avuto per conseguenza di fargli perdere gli interessi sull'acconto sborsato nel 1889. Ora è chiaro che l'azione di indennizzo, si possono vedere benissimo gli elementi costitutivi di un'azione in risarcimento di danno. La questione di sapere, se un'azione proposta in questi termini. *Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen*. N° 133. 749 poteva in base all'art. 71 della procedura ticinese essere riguardata come un'azione di indennizzo, e una questione di procedura cantonale, non sottoposta al controllo del Tribunale federale. Alla competenza di quest'ultimo sfugge anche l'altra obiezione sollevata dalla parte Cogliati, consistente nel dire che la consegna dello stabile non sia mai stata domandata e che non vi sia mora del venditore. In quanto che una simile obiezione implica una questione di merito che può essere decisa solo dal giudice chiamato a statuire sull'istanza della causa (Art. 31 del C. O.). Per questi motivi il Tribunale federale decide; Di non entrare in materia sul ricorso Cogliati per titolo di incompetenza. II. *Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen bei Tödtungen und Verletzungen*. *Responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur en cas d'accident entraînant mort d'homme ou lésions corporelles*. 133. *AmU du 1er juillet 1896 dans la cause Compagnie générale de navigation sur le lac Léman contre Agno et Bombardini*. A. Le 9 juillet 1892, le bateau le Mont-Blanc, appartenant à la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman, était parti de Genève à 9 heures du matin pour faire sa course quotidienne par Nyon, Thonon, Evian, Ouchy et la Côte suisse jusqu'au Bouveret. L'arrivée à Ouchy eut lieu à l'heure réglementaire, midi et cinq minutes; le débarquement des passagers était terminé et l'embarquement avait commencé,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.